

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 26/09/1994

**Modificato ed integrato con deliberazioni di C.C. n. 62 del 19.12.1994, n. 40 del 20.12.2002 e
n.14 del 02.05.2005**

**CAPO I
NORME GENERALI**

**ART. 1
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO**

1. E' istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il servizio delle «Pubbliche affissioni».

**ART. 2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato Regolamento.

**ART. 3
GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del DLgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

**ART. 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere, inoltre, evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazioni" e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 6 DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II SPAZI PER LE AFFISSIONI

ART. 7 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 25 (venticinque) ogni mille abitanti.

2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

3. Il 50% degli spazi destinati agli annunci mortuari è riservato alle affissioni dirette, effettuate da soggetti privati incaricati dai familiari del defunto.

4. Ai sensi della Legge 311 del 30.12.2004 art. 1 comma 480, il 10% degli spazi totali per l'affissione è riservato ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 così come modificato dalla Legge 311 del 30.12.2004. art. 1 comma 480.

ART. 8 RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente art. 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica30 %
- b) alle affissioni di natura commerciale60 %
- c) alle affissioni di cui al comma 4 dell'art. 7 10%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

CAPO III MODALITÀ' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART. 9

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alla 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna ; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente Regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale affissione è stata fatta.
13. Se il manifesto riguarda l'attività dei soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto, responsabile è esclusivamente colui che è materialmente colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.
14. La richiesta delle affissioni di cui all'art. 20 bis del D.Lgs. 507/93 è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20. Dette affissioni avranno la durata massima di 10 giorni, e saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che deve essere annotata in apposito registro cronologico tenuto dal soggetto gestore del servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 10

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di leggi sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 11 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art. 9 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art. 9.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art. 9 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

CAPO IV TARIFFE

ART. 12 TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 13 RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 14;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- e) per gli annunci mortuari affissi a cura del servizio pubbliche affissioni.

ART. 14
ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materie di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V
MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 15
PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DELLE SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 16
GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il funzionario responsabile di cui al precedente art. 4 è personalmente responsabile del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 17
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413».

CAPO VI
SANZIONI E NORME FINALI

ART. 18
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 19
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 20
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 21
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio de Comune, a norma di legge.